SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 aprile 2006, n. **226.**

Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito» approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 447, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico alla adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il Contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito»;

Visto il decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante il regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito;

Visto il Contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito», depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26 maggio 2005;

Ritenuto non necessario sentire le organizzazioni sindacali perché il nuovo accordo del 5 maggio 2005 non modifica le misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione già individuate nell'accordo del 28 febbraio 1998, per il quale le stesse organizzazioni sindacali erano state sentite, ma si limita a prorogare il solo termine finale di scadenza del fondo;

Udito il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 novembre 2005;

Udito il parere definitivo reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 13 febbraio 2006;

Acquisito il parere della XI Commissione lavoro della Camera dei deputati e rilevato che la 11ª Commissione lavoro del Senato non ha manifestato il proprio avviso nel termine dei venti giorni (scadenza: 28 marzo 2006) previsti dal Regolamento del Senato per l'espressione dei pareri su atti del Governo;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 29 marzo 2006;

ADOTTA
il seguente regolamento

concernente modifiche al regolamento di cui alle premesse:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, è così modificato:

«2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi nell'ambito del periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2020, i soggetti di cui all'articolo 2.».

Art. 2.

1. L'articolo 14 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, è così modificato:

«Art. 14. — Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", disciplinato dal presente regolamento, scade alla data del 30 giugno 2020 ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 aprile 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 158

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 2000, n. 158 (Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 2000, n. 139.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), è il seguente:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)*. — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle Amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle

amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».

— Il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 2 *(Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo)*. — 1.-27. *(Omissis)*.

28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.».

— Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 novembre 1997, n. 477 (Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1998.

—Il testo dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 59 *(Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità)*. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza.

Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali.

In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: *a)* prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in conformità all'art. 6, comma 4, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'art. 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; *b)* adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro.

Alle apposite indennità ed alle forme di sostegno del reddito, comprensive dei versamenti all'INPS per la corrispondente contribuzione figurativa, si applica il comma 3-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406.

Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi del presente comma è trasferita ai fondi stessi, i quali assumono in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.

Per i trattamenti pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti in attuazione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1997, n. 387, per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende bancarie ivi richiamate, trovano applicazione, sino alla loro completa attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le disposizioni degli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale esclusivo fine, la facoltà per le predette aziende di sostenere il costo della prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria secondo i requisiti di anzianità contributiva e di età previsti dalla legislazione previgente.

Le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 33, nonché dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993, possono essere trasformate, entro sei mesi, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente.

Alla facoltà di riscatto, ove prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente comma esercitata dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di determinazione del relativo onere. Entro il 31 marzo 2000 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale e del trattamento di fine rapporto del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati nell'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le modalità di cui all'art. 3, comma 22, della medesima legge nel rispetto degli equilibri di bilancio della relativa gestione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al presente comma.».

— Per il testo del citato decreto n. 158 del 2000, si veda nota al titolo.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto n. 158 del 2000, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Prestazioni)*. — 1. Il Fondo provvede, nell'àmbito dei processi di cui al precedente art. 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. *Agli interventi sopra definiti vengono ammessi nell'ambito del periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2020, i soggetti di cui all'art. 2.*

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'àmbito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.».

06G0244

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERAZIONE 22 giugno 2006.

Modificazioni al regolamento generale della Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 14, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli articoli 5, 5-*bis* e 6 del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;

Visto il parere della Commissione per gli studi e i regolamenti;

Su proposta dell'Ufficio di Presidenza;

Delibera

le seguenti modifiche al regolamento generale della Corte costituzionale approvato il 20 gennaio 1966, successivamente modificato e integrato.

Art. 1.

1. I primi tre commi dell'art. 25 del regolamento generale della Corte costituzionale sono così sostituiti:

«Art. 25. — L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente o, in caso di impedimento o per sua delega, dal Vice Presidente designato ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e da due Giudici designati dalla Corte mediante sorteggio.

In caso di impedimento di alcuno dei Giudici l'Ufficio di Presidenza è integrato da un Giudice supplente designato dalla Corte mediante sorteggio.

I componenti sorteggiati durano in carica per un triennio.

Se uno o più componenti cessano dalla carica si procede alla loro sostituzione.».

Art. 2.

1. L'art. 27 del regolamento generale della Corte costituzionale è così sostituito:

«Art. 27. — La Commissione per gli studi e per i regolamenti è composta da tre Giudici sorteggiati tra quelli che non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza ed è presieduta dal componente più anziano.

La Commissione per la biblioteca è composta da tre Giudici sorteggiati tra quelli che non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza né della Commissione per gli studi e per i regolamenti ed è presieduta dal componente più anziano.

I componenti le due Commissioni durano in carica per un triennio.

Se uno o più componenti cessano dalla carica si procede alla loro sostituzione mediante sorteggio.

Il sorteggio dei componenti la Commissione per gli studi e i regolamenti e la Commissione per la biblioteca avvengono, nel predetto ordine, dopo la costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

Nessun Giudice può far parte di più di uno degli organi disciplinati da questo articolo.

Se un Giudice, una volta sorteggiato, rinuncia alla designazione, si provvede ad un nuovo sorteggio.

Funziona da segretario il direttore competente per la rispettiva materia.».

Roma, 22 giugno 2006

Il Presidente: MARINI

Il segretario generale: PARIS

06A06275

DELIBERAZIONE 22 giugno 2006.

Modificazioni al regolamento per i ricorsi in materia di impiego approvato il 16 dicembre 1999.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 14 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli articoli 5, 5-*bis* e 6 del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i ricorsi in materia di impiego, approvato il 16 dicembre 1999;

Su proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti;

Delibera

di modificare il regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale, approvato il 16 dicembre 1999, come segue:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 1 del regolamento per i ricorsi in materia di impiego è così sostituito:

«Art. 1. — I provvedimenti comunque attinenti alla materia dell'impiego sono comunicati in via amministrativa dall'Ufficio del Segretario generale mediante consegna di una copia all'interessato, che ne rilascia ricevuta. Se non si può procedere alla comunicazione, essa è effettuata con piego raccomandato con ricevuta di ritorno.».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'art. 2 del regolamento per i ricorsi in materia di impiego è così sostituito:

«2. La Corte giudica sui ricorsi con i poteri propri della giurisdizione esclusiva, e con quelli della giurisdizione di merito in materia di sanzioni disciplinari.».

Roma, 22 giugno 2006

Il Presidente: MARINI

Il segretario generale: PARIS

06A06276

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2006.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali e autonomie locali al Ministro senza portafoglio on. prof.ssa Linda Lanzillotta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. Linda Lanzillotta è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2006 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2006, con il quale è stato nominato Sottosegretario di Stato il sig. Pietro Colonnella;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Ritenuto opportuno delegare funzioni specifiche al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 18 maggio 2006, il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie locali on. Linda Lanzillotta è delegata ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte le materie che riguardano le seguenti aree:

a) coordinamento dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, anche al fine di individuare modalità di efficiente svolgimento dei servizi;

b) promozione della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, nonché del coordinamento dei rapporti diretti tra le regioni e le istituzioni comunitarie, fatte salve le competenze del Ministro per le politiche europee;

c) promozione delle iniziative per l'ordinato rapporto tra Stato e sistema autonomistico, anche al fine della realizzazione del sistema regionale delle autonomie locali, ed esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'art. 120 della Costituzione e agli articoli 137 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

d) esame delle leggi regionali e provinciali e questioni di legittimità costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; questioni di legittimità costituzionale sugli statuti regionali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione; partecipazione alle funzioni di controllo della spesa sanitaria;

e) azione di Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali, conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

f) elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli Statuti;

g) problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

h) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'art. 118 della Costituzione ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore;

i) attività dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, nelle regioni a statuto ordinario, dei Commissari del Governo e delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, inerenti alla dipendenza funzionale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché per i profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; supporto all'emanazione di direttive generali del Presidente del Consiglio di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per le parti di interesse regionale;

l) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e regolamentazione dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie;

m) rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze delle autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici o società a partecipazione pubblica; partecipazione alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero, con riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6, della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunità italiane all'estero;

n) valutazione, definizione e raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale e comunitario;

o) partecipazione ai lavori del Consiglio d'Europa e dei suoi organismi, in materia di autonomie regionali e di cooperazione transfrontaliera;

p) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa nelle regioni, ove sia previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

q) azioni governative dirette alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44 della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche in base ai lavori dell'Osservatorio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della legge citata e covigilanza sull'Istituto nazionale della montagna ai sensi dell'art. 6-*bis* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284; problemi concernenti le piccole isole;

r) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato e regioni e delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

s) supporto conoscitivo alle regioni anche per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi;

t) attività connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione e al trasferimento di beni e risorse per l'esercizio delle stesse, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

u) ogni altra attribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, ivi compresa la presidenza della Conferenza Stato-regioni, della conferenza unificata, nonché della Conferenza Stato-autonomie locali nelle materie di competenza.

Art. 2.

Il Ministro è altresì delegato a:

a) nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i rapporti Stato-regioni e designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed alti organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni;

b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) provvedere nelle predette aree ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

d) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti all'attuazione o riformulazione ed aggiornamento del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché al monitoraggio sulla sua attuazione;

e) promuovere iniziative per la introduzione di strumenti di conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare riguardo alle attività di mediazione dei conflitti e del contenzioso costituzionale;

f) vigilare sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali, nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

g) esercitare l'iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, ivi compresa l'attuazione dell'art. 114, terzo comma, della Costituzione;

h) riferire al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio, da parte dei competenti Ministeri, delle funzioni legislative statali di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, relative alle autonomie locali, nonché delle più rilevanti iniziative di attuazione anche in via amministrativa dell'art. 119 della Costituzione.

Art. 3.

Il Ministro, in qualità di Presidente della Conferenza unificata, è delegato a presiedere la Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, di cui all'art. 14, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, assicurando che la sua composizione e la sua attività garantiscano una effettiva rappresentatività degli enti locali.

Il Ministro delegato all'innovazione nelle pubbliche amministrazioni opera, per le questioni riguardanti le Regioni e le autonomie locali, in raccordo con la Commissione di cui al primo comma, la quale a tale fine si avvale degli organismi tecnici competenti.

Art. 4.

Il Ministro è delegato a seguire, per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del suo delegato, a lui riferendone, le attività di cui all'art. 5, comma 2, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché le attività di cui all'art. 20-*ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 5.

Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Pietro Colonnella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 giugno 2006

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 12

06A06369

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2006.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di attuazione del programma di Governo al Ministro senza portafoglio on. dott. Giulio Santagata.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. dott. Giulio Santagata è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2006, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per l'attuazione del programma di Governo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 2004, recante istituzione del Dipartimento per il programma di Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 12 gennaio 2005;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 18 maggio 2006, il Ministro senza portafoglio per l'attuazione del programma di Governo on. dott. Giulio Santagata è delegato ad esercitare le funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione, nonché ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all'attuazione ed all'aggiornamento del programma di Governo. Tali funzioni si esplicano in tutte le materie riguardanti le seguenti aree di attività:

a) analisi del programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali;

b) analisi delle direttive ministeriali volte a realizzare gli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo e gli impegni assunti;

c) impulso e coordinamento delle attività e delle iniziative necessarie per l'attuazione, la verifica delle necessità di adeguamento e il conseguente aggiornamento del programma, nonché per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;

d) monitoraggio e verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, nonché del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati;

e) segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati;

f) informazione, comunicazione e promozione dell'attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma attraverso periodici rapporti, pubblicazioni e mezzi di comunicazione di massa, anche al fine di assicurare la massima trasparenza all'attività complessiva del Governo.

Al Ministro sono altresì delegate le funzioni di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

In relazione allo svolgimento delle proprie funzioni, il Ministro tiene conto anche di elementi di informazione e valutazione forniti dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le materie economiche e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

In relazione allo svolgimento delle funzioni di cui alla lettera *e)*, il Ministro riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e, su mandato di questi, al Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il Ministro per le finalità di cui all'art. 1 si avvale del Dipartimento per il programma di Governo e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e utilizza gli elementi informativi forniti dal Dipartimento per gli affari economici e dal Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali.

Art. 3.

Limitatamente alle materie oggetto del presente decreto, il Ministro è inoltre delegato:

a) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro;

b) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni;

c) a convocare la Conferenza dei capi di Gabinetto, ai sensi dell'art. 24, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 giugno 2006

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 14

06A06370

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2006.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di rapporti con il Parlamento e riforme istituzionali al Ministro senza portafoglio on. dott. Vannino Chiti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. dott. Vannino Chiti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2006, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2006, con il quale il prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea e il dott. Paolo Naccarato sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 18 maggio 2006, il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali on. dott. Vannino Chiti è delegato ad esercitare le seguenti funzioni:

provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio dei Ministri le difficoltà riscontrate;

rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorità governative e le deroghe durante la sessione di bilancio;

esercitare la facoltà del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione, nonché quelle di opposizione all'assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento alla sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge, previa consultazione dei Ministri competenti per materia;

assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;

provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione di emendamenti governativi e l'espressione unitaria del parere del Governo su emendamenti d'iniziativa parlamentare, nonché alla presentazione di relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468;

provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, sollecitate dalle Commissioni permanenti a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi;

curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, compresi i lavori del Comitato per la legislazione;

curare gli adempimenti riguardanti gli atti del sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia tra Dicasteri;

curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari;

fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri una costante, tempestiva informazione sui lavori parlamentari;

curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio;

provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei Ministri, da sottoporre al parere parlamentare;

curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea;

curare i rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle Assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle funzioni a lui delegate.

Il Ministro esercita altresì le funzioni attribuitegli dal capo III del Regolamento interno del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1993.

Il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali on. dott. Vannino Chiti è, altresì, delegato ad esercitare le ulteriori funzioni di coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente:

a) alle riforme istituzionali ed elettorali, con particolare riferimento alla normativa di rango costituzionale, a quella relativa agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato ed alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo;

b) allo studio, anche attraverso la costituzione di apposite commissioni, ed al confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tale fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi internazionali competenti, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea;

c) alla cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle Assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle funzioni a lui delegate.

Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea e dott. Paolo Naccarato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 giugno 2006

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 13

06A06371

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2006.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Ricardo Franco Levi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2006, con il quale l'on. Ricardo Franco Levi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario di Stato on. Ricardo Franco Levi le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Ricardo Franco Levi sono delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 giugno 2006

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 17

06A06372

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2006.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Fabio Gobbo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, comma 2, in base al quale la segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2006, con il quale il prof. Fabio Gobbo è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Fabio Gobbo le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Fabio Gobbo sono delegate in particolare:

a) le funzioni di supervisione delle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di affari economici, ivi incluse quelle di analisi macroeconomica con riferimento anche alla finanza pubblica, nonché di monitoraggio e di valutazione degli andamenti economici, anche ai fini della verifica da parte del competente Ministro degli obiettivi economici-finanziari programmati;

b) le funzioni di coordinamento e indirizzo delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità della programmazione economica e per l'attuazione delle relative politiche.

Per l'adempimento delle funzioni delegate il Sottosegretario di Stato si avvale della Segreteria del CIPE e indirizza ed utilizza l'attività del Dipartimento per gli affari economici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché delle strutture ausiliarie alla Segreteria del CIPE, in specie del Nucleo di attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e dell'Unità tecnica di finanza di progetto (UTFP).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 giugno 2006

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 16

06A06373

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2006.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale il prof. Luigi Nicolais è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2006, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2006, con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato la sen. Beatrice Magnolfi e il dott. Gianpiero Scanu;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto opportuno delegare funzioni specifiche al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 18 maggio 2006, il Ministro senza portafoglio per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, e di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative al lavoro pubblico ed all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché in materia di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica, di sviluppo della società dell'informazione delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese, con particolare riferimento alle strutture, tecnologie e servizi in rete, allo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della diffusione della cultura informatica e digitale, anche attraverso i raccordi con gli organismi internazionali e comunitari che agiscono nel settore. Restano ferme le competenze dei Ministro delle comunicazioni. È altresì delegato a presiedere il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, il Comitato dei Ministri per le iniziative di cooperazione sulla navigazione satellitare, nonché ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri inerenti la disciplina, la promozione e la diffusione delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di telecomunicazione.

Sono altresì, delegate, al Ministro le seguenti funzioni:

a) l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche in riferimento ad eventuali iniziative normative di razionalizzazione degli enti, nonché il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure;

c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini e la riduzione dei costi per le imprese;

d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

e) le attività di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di formazione, di aggiornamento professionale e di valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la gestione delle risorse nazionali e comunitarie assegnate e destinate alla formazione, le iniziative per l'attivazione di servizi nelle pubbliche amministrazioni le iniziative per incentivare la mobilità, il lavoro a tempo parziale ed il lavoro a distanza;

f) l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93; del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti ed organismi pubblici; della legge 7 giugno 2000, n. 150, in relazione agli aspetti di formazione del personale; della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui ai contratti collettivi nazionali quadro 2 giugno 1998 e 25 novembre 1998, e successive interazioni, al personale delle magistrature amministrativa, contabile e dell'Avvocatura dello Stato, della carriera prefettizia o diplomatica, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e delle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché al personale dipendente dagli enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) le funzioni attribuite dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al Presidente dei Consiglio dei ministri;

h) il coordinamento dell'attività amministrativa di semplificazione delle strutture e dei procedimenti, nonché della riorganizzazione consentita dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e concorre con il Presidente del Consiglio dei Ministri alla definizione del quadro normativo in materia di riordino e semplificazione;

i) le funzioni attribuite dalla normativa vigente ai Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Scuola superiore della pubblica amministrazione, Formez, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni:

l) le attività di confronto e rappresentanza internazionali sui temi della qualità dei servizi, della riforma e dell'innovazione delle pubbliche amministrazioni;

m) il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il coordinamento in materia di valutazione e garanzia della dirigenza;

n) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, e della legge 15 luglio 2002, n. 145;

o) la rivisitazione del regime delle responsabilità amministrative e contabili dei pubblici dipendenti in ragione del mutato quadro normativo in materia di pubblico impiego;

p) il coordinamento dell'attuazione delle deleghe di cui alla legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

q) la razionalizzazione degli apparati centrali e periferici della pubblica amministrazione in rapporto ai nuovi modelli di decentramento amministrativo;

r) la governance funzionale dell'intervento dei soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica nei servizi resi ai cittadini, anche al fine di assicurare livelli essenziali delle prestazioni;

s) la definizione di programmi generali ed unitari dell'alta formazione per i dirigenti pubblici, nonché dell'aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici;

t) la definizione dei modelli organizzativi e di funzionamento di Ministeri ed enti pubblici e i conseguenti riflessi sugli assetti del personale e dei processi di mobilità;

u) la definizione e l'attuazione di politiche di innovazione organizzativa e gestionale delle pubbliche amministrazioni;

v) per quanto concerne le amministrazioni ed enti pubblici, l'adeguamento della normativa vigente relativa all'organizzazione e alle procedure in ragione dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il coordinamento delle iniziative finalizzate a ridurre gli sprechi e a facilitare i rapporti con i cittadini e le imprese mediante le medesime tecnologie, le funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso nella definizione ed attuazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione, nonché le funzioni di valutazione delle proposte formulate al riguardo dalle amministrazioni e di controllo sull'attuazione e sull'impiego delle relative risorse, con riferimento alle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di ulteriormente assicurare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la produttività delle amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa e la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, anche avvalendosi degli strumenti e delle risorse finanziarie definiti allo scopo da provvedimenti normativi. Il Ministro opera, per le questioni riguardanti le regioni e le autonomie locali, in raccordo con la Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, di cui all'art. 14, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, la quale, a tale fine, si avvale degli organismi tecnici competenti;

z) per quanto concerne i settori diversi da quelli delle pubbliche amministrazioni, le funzioni di impulso e promozione, nonché quella di definizione di indirizzi strategici del Governo, per la diffusione e l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei diversi settori economici, sociali e culturali del Paese, a supporto dello sviluppo economico e con particolare riferimento alla diffusione dei contenuti e dei servizi attraverso connettività in larga banda, alla filiera ricerca, innovazione, nascita e sviluppo di imprese ferme le competenze di cui all'art. 32-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alle nuove forme di commercializzazione elettronica e all'innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese; tali attività sono svolte in raccordo con i vari Ministeri interessati alle singole iniziative;

aa) tutte le attività necessarie per assicurare, con le amministrazioni interessate, lo sviluppo e la diffusione delle competenze necessarie per un adeguato uso delle nuove tecnologie nei mondi della scuola, dell'università e della ricerca, della pubblica amministrazione, centrale e locale, dell'impresa, del lavoro, della salute, dell'attività sociale e dei cittadini, con il superamento dei rischi di esclusione dall'uso medesimo.

Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo con riguardo alle attività di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Il Ministro è inoltre delegato:

a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali;

b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

d) per quanto concerne il CNIPA, ad esercitare tutte le funzioni e i poteri spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega, il Ministro si avvale del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le funzioni di cui all'art. 1 possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Beatrice Magnolfi e dott. Gianpiero Scanu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 giugno 2006

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 15

06A06374

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 luglio 2006.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2006, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali, ai sensi dei decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso interbancario;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per le finalità di cui al presente decreto, il parametro del « RENDIOB» è stato sostituito con quello del «RENDISTATO»;

Viste le misure del tasso EURIBOR ACT/365 a tre mesi e EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di maggio 2006 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 2,929% e 2,889%;

Vista la lettera del 26 giugno 2006, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2006;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate negli anni 1999 e 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2006 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 3,50% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 3,45% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 3,80% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 3,85% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 3,80% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998-28 maggio 1999.

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

06A06341

DECRETO 5 luglio 2006.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di varie marche di tabacco da fumo trinciato - inserimento di una fascia di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Vista le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato, presentate dalle ditte Gutab Sas, Altadis Italia, International Tabacco Agency Srl, Imperial Tobacco Italy Srl, Philip Morris Italia Srl e British American Tabacco Italia SpA;

Considerato che occorre inserire nella tabella *C* - tabacco da fumo trinciato - allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, un prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesto dal fornitore;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco da fumo trinciato nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella C - tabacco da fumo trinciato - allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni è inserito il seguente prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA C – TABACCO DA FUMO TRINCIATO –

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
€				
19,50	11,25	18,75	63,00	112,50

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati, è variato come segue:

TRINCIATI
(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
BALI GOLDEN SHAG	Confezione da 40 grammi	97,50	102,50	4,10
BALI SHAG MELLOW VIRGINIA	Confezione da 25 grammi	108,00	112,00	2,80
BALI SHAG RICH VIRGINIA	Confezione da 25 grammi	108,00	112,00	2,80
BROOKFIELD AMERICAN BLEND	Confezione da 40 grammi	100,00	105,00	4,20
BROOKFIELD AMERICAN BLEND 200	Confezione da 200 grammi	85,00	90,00	18,00
BROOKFIELD AMERICAN BLEND 5	Confezione da 5 grammi	84,00	88,00	0,44
CHESTERFIELD ROLL YOUR OWN	Confezione da 30 grammi	95,00	100,00	3,00
DRUM BRIGHT BLUE	Confezione da 40 grammi	102,50	107,50	4,30
DRUM HALFZWARE	Confezione da 40 grammi	102,50	107,50	4,30
DRUM SILVER	Confezione da 30 grammi	95,00	100,00	3,00
DRUM WHITE	Confezione da 40 grammi	102,50	107,50	4,30
DRUM YELLOW	Confezione da 40 grammi	102,50	107,50	4,30
FORTUNA	Confezione da 20 grammi	95,00	100,00	2,00
FORTUNA	Confezione da 40 grammi	95,00	100,00	4,00
GAULOISES CAPORAL	Confezione da 50 grammi	98,00	103,00	5,15
GOLDEN BLEND'S AROMATIC SHAG	Confezione da 40 grammi	95,00	100,00	4,00
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA	Confezione da 40 grammi	95,00	100,00	4,00

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA 25	Confezione da 25 grammi	96,00	100,00	2,50
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA 5	Confezione da 5 grammi	94,00	98,00	0,49
GOLDEN MIDWAY	Confezione da 40 grammi	90,00	95,00	3,80
GOLDEN VIRGINIA	Confezione da 40 grammi	107,50	112,50	4,50
GOLDEN VIRGINIA GREEN	Confezione da 25 grammi	112,00	116,00	2,90
GOLDEN VIRGINIA YELLOW	Confezione da 25 grammi	112,00	116,00	2,90
GOLDEN VIRGINIA YELLOW 40	Confezione da 40 grammi	107,50	112,50	4,50
HARVEST CHERRY	Confezione da 40 grammi	102,50	107,50	4,30
HARVEST COFFEE	Confezione da 40 grammi	102,50	107,50	4,30
HARVEST VANILLA	Confezione da 40 grammi	102,50	107,50	4,30
MANILA	Confezione da 40 grammi	102,50	107,50	4,30
MYSELF	Confezione da 40 grammi	90,00	94,00	3,76
MYSELF	Confezione da 5 grammi	90,00	94,00	0,47
NAZIONALE	Confezione da 40 grammi	90,00	95,00	3,80
NAZIONALE	Confezione da 20 grammi	90,00	95,00	1,90
PALL MALL BRIGHT FLAVOUR	Confezione da 30 grammi	105,00	110,00	3,30
PALL MALL FULL FLAVOUR	Confezione da 30 grammi	105,00	110,00	3,30
SAMSON BRIGHT BLEND	Confezione da 40 grammi	102,50	107,50	4,30
SAMSON EXTRA BRIGHT BLEND	Confezione da 40 grammi	102,50	107,50	4,30
SAMSON GOLD BLEND	Confezione da 40 grammi	102,50	107,50	4,30
SAMSON HALFZWARE SHAG ORIGINAL BLEND	Confezione da 40 grammi	102,50	107,50	4,30
SAMSON VIRGINIA BLEND	Confezione da 40 grammi	102,50	107,50	4,30
SAMSON VIRGINIA BLEND 25	Confezione da 25 grammi	104,00	108,00	2,70
SAMSON VIRGINIA BLEND MINI	Confezione da 12,5 grammi	68,00	72,00	0,90
SAX 'N' ROLL	Confezione da 40 grammi	90,00	94,00	3,76
SAX 'N' ROLL	Confezione da 5 grammi	90,00	94,00	0,47
TILBURY AMERICAN BLEND	Confezione da 40 grammi	85,00	90,00	3,60
VAN NELLE HALF ZWARE SHAG	Confezione da 40 grammi	105,00	110,00	4,40
WEST RED	Confezione da 40 grammi	95,00	100,00	4,00

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AMSTERDAMER	Confezione da 50 grammi	108,00	113,00	5,65

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2006

Il direttore generale: TINO

Registato alla Corte dei conti il 7 luglio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 354

06A06336

DECRETO 6 luglio 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 luglio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 64.449 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto Ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regola-

mento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 luglio 2006 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 luglio 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgi-

mento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1 ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 luglio 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A06339

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Aggiornamento dell'Albo degli enti autorizzati ex articolo 39, comma 1, lettera *c),* della legge 4 maggio 1983, n. 184 come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Deliberazione n. 20/2005/SG/AE/AUT/ALBO)

La presente pagina si inserisce tra la pag. 24 e la pag. 25 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 77 del 1° aprile 2006 S.O. n. 80

Num. ord.	ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N. 476				
19	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESI ESTERI AUTORIZZATI
	Associazione FIGLI DELLA LUCE- Onlus				
	Via San Francesco n. 221 72021 Francavilla Fontana (BR) Telefoni: 0831 819373 Fax: 0831819373 e-mail: enza_amato@libero.it Legale Rappresentante: Vincenza Amato	Scrittura privata Francavilla Fontana 24-05-2004	Del. 112/2005 del 22-11-2005	**Puglia** Via San Francesco n. 221 72021 Francavilla Fontana (BR) Telefoni: 0831 819373 Fax: 0831819373 e-mail: enza_amato@libero.it	**AFRICA** CONGO O
	L'asterisco (*) indica l'obbligo di accreditamento nel Paese straniero secondo una specifica procedura. In questo caso è stata usata la lettera "**A**" (come **ACCREDITATO**) accanto al nome del Paese, indicando così che l'Ente risulta accreditato ed operante; ne consegue che se per tale paese non è riportata tale indicazione, l'ente non è operativo o perché non ha completato la procedura di accredito o perché allo stato non è possibile essere accreditato. Per i Paesi ove non è prevista formale procedura di accreditamento, la lettera "**O**" (come **OPERATIVO**) indica che l'Ente risulta effettivamente operante. La lettera "**R**" indica **Accreditamento in corso di rinnovo** Il triplo asterisco (***) al fianco del paese Romania, indica che la legge rumena n. 273/2004 non consente più l'adozione internazionale di minori.				

06A06175

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 luglio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2794
Yen	146,74
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,475
Corona danese	7,4602
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69370
Fiorino ungherese	279,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0250
Corona svedese	9,1776
Tallero sloveno	239,64
Corona slovacca	38,388
Franco svizzero	1,5677
Corona islandese	95,98
Corona norvegese	7,9545
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2425
Nuovo leu romeno	3,5780
Rublo russo	34,3630
Nuova lira turca	2,0160
Dollaro australiano	1,7172
Dollaro canadese	1,4152
Yuan cinese	10,2280
Dollaro di Hong Kong	9,9425
Rupia indonesiana	11668,13
Won sudcoreano	1211,34
Ringgit malese	4,6711
Dollaro neozelandese	2,0963
Peso filippino	67,591
Dollaro di Singapore	2,0228
Baht tailandese	48,798
Rand sudafricano	9,0617

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A06332

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2006 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 2,83%.

06A06340

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla società Ligabue Careting. S.r.l., di Venezia, ad istituire un deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti.

Con decreto direttoriale n. 2006/11887/DAC/CTL del 4 luglio 2006 la società Ligabue Careting S.r.l. di Venezia (rappresentante legale Giorgi Giorgio, nato a Venezia il 7 luglio 1931) è stata autorizzata ad istituire in Livorno - via Salvatore Orlando, 28/30 - 30A un deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti.

Al deposito fiscale è stato assegnato il codice di accisa IT00LIT00017V.

06A06335

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di quarantanove società cooperative

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. V., via Molise, 2 - 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

N	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	DATA COST.
1	COOP. LA DIMORA	MONTESILVANO (PE)	ABRUZZO	00303720684	02/05/1975
2	SOC. COOP. ATLAS P.S.C.	NERETO (TE)	ABRUZZO	01529660670	19/12/2003
3	SOC. COOP. EDILIZIA STELLA 75	PESCARA	ABRUZZO	80014080685	29/04/1975
4	SOC. COOP. SOCIALE LA SOLIDARIETA'	L'AQUILA	ABRUZZO	01549220661	22/06/2001
5	SOC. COOP.ENNIO FLAIANO	PESCARA	ABRUZZO	01195790686	05/02/1988
6	DOMUS 89 SOC. COOP.	MELFI (PZ)	BASILICATA	01005410764	21/11/1989
7	SOC. COOP. RISTORO P.S.C.	LATRONICO (PZ)	BASILICATA	01531690764	26/11/2002
8	AGR.ECO SERVICE SERV.AVANZ. AGRIC. ECO - COMPATIBILE	CORLETO PERTICARA (PZ)	BASILICATA	01419120769	02/12/1999
9	SOC. COOP. EUROPA P.S.C.	SENISE (PZ)	BASILICATA	01436200768	16/05/2000
10	ALLIANCE P.S.C.	PIETRAPERTOSA (PZ)	BASILICATA	01471110765	11/05/2001
11	SERV. COLLETTIVI RIFORMA FONDIARIA TERZO MARZOCCO	SCANZANO JONICO (MT)	BASILICATA	00067360776	18/02/1955
12	SOC. COOP. CONSORZIO DI GARANZIA COOPERFIDI	POTENZA	BASILICATA	01290910767	03/07/1996
13	SOC. COOP. PROMETEO 2000	NOVA SIRI (MT)	BASILICATA	00522350776	06/02/1990
14	SOC. COOP. COOPER VAL SARMENTO	TERRANOVA DI POLLINO (PZ)	BASILICATA	002863400765	19/03/1977
15	SOC. COOP. AGRITURISMO CARPE DIEM P.S.C.	VENOSA (PZ)	BASILICATA	01440750766	16/08/2000
16	SOC. COOP. SIMATICA P.S.C.	POTENZA	BASILICATA	01375880760	10/06/1999
17	SOC. COOP. LA RICOSTRUZIONE	POTENZA	BASILICATA	00780380762	26/02/1982
18	SOC. COOP. TRA DIPENDENTI CROB XIII AGOSTO	RIONERO IN VULTURE (PZ)	BASILICATA	01557370762	13/08/2003
19	PICCOLA SOC. COOP. PROD. LAVORO L.G.M. COSTRUZIONI	SENISE (PZ)	BASILICATA	01482630769	26/09/2001
20	GAIA NATURAMBIENTE	SAN SEVERINO LUCANO (PZ)	BASILICATA	01067480762	15/07/1990
21	FORTUNA P.S.C.	RIONERO IN VULTURE (PZ)	BASILICATA	01366480760	24/03/1999
22	EDILIZIA ALESSANDRA	POTENZA	BASILICATA	01110150768	07/05/1992
23	COOP. 88. SOC.COOP.	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	01054390800	10/05/1988
24	COOPERATIVA S. FRANCESCO	DINAMI (VV)	CALABRIA	01958570796	15/12/1993
25	SOC. COOP. REVENTINIA	DECOLLATURA (CZ)	CALABRIA	00453070799	14/02/1964
26	SOC. COOP. NUOVO HABITAT	VIBO VALENTIA	CALABRIA	01519060790	24/05/1985
27	COOP.VA AGRICOLA VERDE	S. COSTANTINO CALABRO (VV)	CALABRIA	00377200795	28/03/1977
28	SOC. COOP. IDEA DONNA	GRIFALCO (CZ)	CALABRIA	02534840794	28/10/2002
29	SOC. COOP. I.S P.E.S.	CATANZARO	CALABRIA	01917530790	15/04/1993
30	SOC. COOP. SOCIALE GRUPPO MILLENIUM	GIMIGLIANO (CZ)	CALABRIA	02332960794	12/04/2000
31	SOC. COOP. CRESCERE DUE	CATANZARO	CALABRIA	02251280794	26/03/1999
32	SOC. COOP. CALACRIUS TURIST	MAIDA (CZ)	CALABRIA	02230670792	10/07/1998
33	SOC. COOP. ASSIF	FEROLETO ANTICO (CZ)	CALABRIA	02376920795	12/10/2000
34	SOC. COOP. IL PETRIANO	DASA' (VV)	CALABRIA	01713620795	08/07/1988
35	SOC. COOP. COMUNIA	ROGHUDI (RC)	CALABRIA	02057780807	04/10/2000
36	CONSORZIO COOP.VE SOCIALI SOLIDARIETA' & IMPRESA	COSENZA	CALABRIA	02114070788	19/02/1997
37	SOC. COOP. G. GARIBALDI	POLISTENA (RC)	CALABRIA	00680740800	09/06/1982
38	SOC. COOP. ALFA 1976	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	80008120802	25/03/1976
39	COOP. VA AGRICOLA AURORA	MILETO (VV)	CALABRIA	01591920796	05/07/1986
40	SOC. COOP. EUROPA 2000	S. DEMETRIO CORONE (CS)	CALABRIA	01965090788	17/07/1994
41	SOC. COOP. IL FOCOLARE	CURINGA (CZ)	CALABRIA	01212570798	25/05/1980
42	SOC. COOP. SPAZIO VERDE	PETRONA' (CZ)	CALABRIA	01517600795	16/12/1986
43	SOC. COOP. SVI.S.ART.	LAMEZIA TERME	CALABRIA	01780020796	26/01/1991
44	SOC. COOP. CONSORZIO SOL.CO.	VIBO VALENTIA	CALABRIA	02658840794	30/06/2004
45	SOC. COOP. FLORALSERRE S. VENERE	CASSANO IONIO (CS)	CALABRIA	01589210788	03/08/1988
46	SOC. COOP. CIELO AZZURRO COOP. SOCIALE	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	92043040804	27/05/2004
47	SOC. COOP. LA BIZANTINA	ROSSANO (CS)	CALABRIA	01955180789	14/06/1994
48	SOC. COOP. RINNOVAMENTO	MOLOCHIO (RC)	CALABRIA	91000630805	09/04/1981
49	SOC. COOP. AGROIONICA	MARINA DI GIOIOSA JONICA (RC)	CALABRIA	01126370806	19/07/1989

06A06192

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Štramberské uši», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie C n. 128 del 1º giugno 2006, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (L.G.P.) presentata da Sduženi pro ochranu vyrobců Štramberských uši, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari - classe 2.4 denominato «Štramberské uši».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A06266

Domanda di registrazione della denominazione «Aceite Monterrubio», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee - serie C n. 148 del 24 giugno 2006, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.) presentata da Sociedad Coop. Del Campo La Unidad, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari - classe 1.5 materie grasse - denominato «Aceite Monterrubio».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - Via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A06267

Domanda di registrazione della denominazione «Alfajor de Medina Sidonia», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee - serie C n. 148 del 26 giugno 2006, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.) presentata da Agrupatiòn de Productores del Alfajor de Medina Sidonia, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per i prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria - classe 2.4: prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria, denominato «Alfajor de Medina Sidonia».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne, copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A06268

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aspirina»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 728 del 15 giugno 2006

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ASPIRINA, anche nelle forme e confezioni: «500 mg granulato» 4 bustine e «500 mg granulato» 10 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 130 - 20156 Milano, codice fiscale n. 05849130157.

Confezione: «500 mg granulato» 4 bustine - A.I.C. n. 004763393 (in base 10), 04KCS1 (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bayer Ag Bayerwerk, stabilimento sito in Germania, Leverkusen (tutte).

Composizione: ogni bustina di granulato contiene:

principio attivo: acido acetilsalicilico 500 mg;

eccipienti: citratomonosodico 50 mg; sodio idrogeno carbonato 50 mg; acido citrico anidro 10 mg; mannitolo 165 mg; acido ascorbico 30 mg; aroma cola 20 mg; aroma arancio 10 mg; aspartame 5 mg.

Confezione: «500 mg granulato» 10 bustine - A.I.C. n. 004763405 (in base 10), 04KCSF (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bayer Ag Bayerwerk, stabilimento sito in Germania, Leverkusen (tutte)

Composizione: ogni bustina di granulato contiene:

principio attivo: acido acetilsalicilico 500 mg;

eccipienti: citratomonosodico 50 mg; sodio idrogeno carbonato 50 mg; acido citrico anidro 10 mg; mannitolo 165 mg; acido ascorbico 30 mg; aroma cola 20 mg; aroma arancio 10 mg; aspartame 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: mal di testa e di denti, nevralgie, dolori mestruali, dolori reumatici e muscolari, terapia sintomatica degli stati febbrili e delle sindromi influenzali e da raffreddamento.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

A.I.C. n. 004763393 - «500 mg granulato» 4 bustine;

classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione:

A.I.C. n. 004763405 - «500 mg granulato» 10 bustine;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione al fini della fornitura.

Confezione:

A.I.C. n. 004763393 - «500 mg granulato» 4 bustine compresse - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

A.I.C. n. 004763405 - «500 mg granulato» 10 bustine - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06191

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nureflex»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 736 del 20 giugno 2006

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NUREFLEX anche nelle forme e confezioni: «2% sospensione orale bambini gusto fragola» 1 flacone da 100 ml con siringa dosatrice; «2% sospensione orale bambini gusto fragola» 1 flacone da 150 ml con siringa dosatrice; «2% sospensione orale bambini gusto fragola» 1 flacone da 100 ml con cucchiaio dosatore e «2% sospensione orale bambini gusto fragola» 1 flacone da 150 ml con cucchiaio dosatore.

Titolare A.I.C.: Boots Healthcare International Ltd, con sede legale e domicilio in 1 Thane Road West, NG2 3AA - Nottingham (UK).

Confezione: «2% sospensione orale bambini gusto fragola» 1 flacone da 100 ml con siringa dosatrice:

A.I.C. n. 034102259 (in base 10) - 10JQZM (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: The Boots Company Plc -1, Thane Road West - Nottingham NG 2 3AA (UK).

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: ibuprofene 20 mg.

eccipienti: polisorbato 80 0,01 mg; glicerina 10 ml; sciroppo di maltitolo 32,5 ml; saccarina sodica 0,2 mg; acido citrico 0,4 mg; sodio citrato 0,509 mg; gomma di xanthan 0,75 mg; sodio cloruro 0,11 mg; aroma fragola 0,25 mg; bromuro di domifene 0,01 mg; acqua depurata q.b. a 100 ml.

Confezione: «2% sospensione orale bambini gusto fragola» 1 flacone da 150 ml con siringa dosatrice:

A.I.C. n. 034102261 (in base 10) - 10JQZP (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: The Boots Company Plc -1, Thane Road West - Nottingham NG 2 3AA (UK).

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: ibuprofene 20 mg.

eccipienti: polisorbato 80 0,01 mg; glicerina 10 ml; sciroppo di maltitolo 32,5 ml; saccarina sodica 0,2 mg; acido citrico 0,4 mg; sodio citrato 0,509 mg; gomma di xanthan 0,75 mg; sodio cloruro 0,11 mg; aroma fragola 0,25 mg; bromuro di domifene 0,01 mg; acqua depurata q.b. a 100 ml.

Confezione: «2% sospensione orale bambini gusto fragola» 1 flacone da 100 ml con cucchiaio dosatore:

A.I.C. n. 034102246 (in base 10) - 10JQZ6 (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: The Boots Company Plc -1, Thane Road West - Nottingham NG 2 3AA (UK).

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: ibuprofene 20 mg.

eccipienti: polisorbato 80 0,01 mg; glicerina 10 ml; sciroppo di maltitolo 32,5 ml; saccarina sodica 0,2 mg; acido citrico 0,4 mg; sodio citrato 0,509 mg; gomma di xanthan 0,75 mg; sodio cloruro 0,11 mg; aroma fragola 0,25 mg; bromuro di domifene 0,01 mg; acqua depurata q.b. a 100 ml.

Confezione: «2% sospensione orale bambini gusto fragola» 1 flacone da 150 ml con cucchiaio dosatore:

A.I.C. n. 034102273 (in base 10) - 10JR01 (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: The Boots Company Plc -1, Thane Road West - Nottingham NG 2 3AA (UK).

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: ibuprofene 20 mg.

eccipienti: polisorbato 80 0,01 mg; glicerina 10 ml; sciroppo di maltitolo 32,5 ml; saccarina sodica 0,2 mg; acido citrico 0,4 mg; sodio citrato 0,509 mg; gomma di xanthan 0,75 mg; sodio cloruro 0,11 mg; aroma fragola 0,25 mg; bromuro di domifene 0,01 mg; acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della febbre e del dolore. Trattamento dei sintomi dell'artrite reumatoide giovanile.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 034102259 - «2% sospensione orale bambini gusto fragola», 1 flacone da 100 ml con siringa dosatrice;

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: A.I.C. n. 034102261 - «2% sospensione orale bambini gusto fragola», 1 flacone da 150 ml con siringa dosatrice;

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: A.I.C. n. 034102246 - «2% sospensione orale bambini gusto fragola», 1 flacone da 100 ml con cucchiaio dosatore;

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: A.I.C. n. 034102273 - «2% sospensione orale bambini gusto fragola», 1 flacone da 150 ml con cucchiaio dosatore;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione al fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 034102259 - «2% sospensione orale bambini gusto fragola», 1 flacone da 100 ml con siringa dosatrice - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 034102261 - «2% sospensione orale bambini gusto fragola», 1 flacone da 150 ml con siringa dosatrice - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 034102246 - «2% sospensione orale bambini gusto fragola», 1 flacone da 100 ml con cucchiaio dosatore - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 034102273 - «2% sospensione orale bambini gusto fragola», 1 flacone da 150 ml con cucchiaio dosatore - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06190

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alaxa»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 604 del 19 maggio 2006

Medicinale: ALAXA.

Titolare A.I.C.: Az. chim. riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia n. 70 - 00181 Roma, codice fiscale n. 03907010585.

Variazione A.I.C.: Variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica quantitativa degli eccipienti del film del rivestimento gastroresistente e del rivestimento zuccherino come di seguito specificato:

da: nucleo della compressa:

eccipienti: lattosio monoidrato 30 mg; amido di mais 8 mg; magnesio stearato 1,5 mg; gelatina 1,4 mg;

film - rivestimento gastroresistente: dietilftalato 0,75 mg; cellulosa acetoftalato 3,0 mg; talco 4,45 mg;

rivestimento zuccherino: agenti di ingrossamento: acacia 1,025 mg; saccarosio 35,564 mg; carbossimetilcellulosa sodica 0,412 mg; macrogol 6000 1,287 mg; titanio biossido 0,175 mg; calcio carbonato 8,562 mg; talco 10,125 mg;

agenti coloranti: saccarosio 8,37 mg; titanio biossido 0,175 mg;

agenti lucidanti: talco 0,125 mg; cera di carnauba 0,03 mg;

a: nucleo della compressa:

eccipienti: lattosio monoidrato 30 mg; amido di mais 8 mg; magnesio stearato 1,5 mg; gelatina 1,4 mg;

film - rivestimento gastroresistente: dietilftalato 0,98 mg; cellulosa acetoftalato 3,5 mg; talco 1,25 mg;

rivestimento zuccherino: agenti di ingrossamento: acacia 1,27 mg; saccarosio 35,36 mg; carbossimetilcellulosa sodica 0,51 mg; macrogol 6000 1,60 mg; titanio biossido 0,43 mg; calcio carbonato 10,62 mg; talco 12,56 mg;

agenti coloranti: saccarosio 5,83 mg; titanio biossido 0,19 mg;

agenti lucidanti: macrogol 6000 0,08 mg;

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 009262015 - «5 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06189

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranidil»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 708 del 13 giugno 2006

Medicinale: RANIDIL.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi, 3, 50131 - Firenze, codice fiscale n. 00395270481.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione del medicinale: «Ranidil» è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli eccipienti, limitatamente al «Povidone». La composizione in eccipienti varia secondo la seguente tabella:

Componenti	da: Quantità (mg/compressa)	a: Quantità (mg/compressa)
Ranitidina cloridrato (granulata)	invariato	invariato
Sodio citrato monobasico anidro	invariato	invariato
Sodio bicarbonato	invariato	invariato
Aspartame	invariato	invariato
Povidone K30	45.0	60.0
Sodio benzoato	invariato	invariato
Aroma di arancia IFF no 6	invariato	invariato
Aroma di pompelmo IFF 18 C 222	invariato	invariato

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024447094 - «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 024447106 - «300 mg compresse effervescenti» 20 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione ««300 mg compresse effervescenti» 20 compresse» (A.I.C. n. 024447106), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

06A06188

Comunicato relativo alla classificazione ai fini della fornitura dei prodotti medicinali contenenti macrogol come principio attivo di cui alla determinazione AIFA 2 marzo 2006.

La classificazione ai fini della fornitura dei prodotti medicinali contenenti macrogol come principio attivo è quella riportata nella seguente tabella.

Come previsto dall'art. 4 della determinazione AIFA 2 marzo 2006 la classificazione è efficace dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ISOCOLAN	GIULIANI	027593	060	"polvere per soluzione orale" 8 bustine da 17,4 g senza contenitore	RR
ISOCOLAN	GIULIANI	027593	045	"polvere per soluzione orale" 8 bustine da 34,8 g senza contenitore	RR
KLEAN PREP	NORGINE	028263	010	"polvere per soluzione orale" 4 bustine da 70 mg	RR
MACRO P	PROMEFARM	035519	014	"polvere per soluzione orale" 8 bustine da 18,5 g	RR
MOVICOL	NORGINE	029851	045	polvere os 50 buste 13,8 g	RR
MOVICOL	NORGINE	029851	019	polvere os 10 buste 13,8 g	RR
MOVICOL	NORGINE	029851	021	polvere os 20 buste 13,8 g	RR
MOVICOL	NORGINE	029851	033	polvere os 8 buste 13,8 g	RR
ONLIPEG	PROMEFARM	035953	025	" 9,7 g polvere per soluzione orale " 20 bustine da 10 g	SOP
ONLIPEG	PROMEFARM	035953	013	" 9,7 g polvere per soluzione orale " 10 bustine da 10 g	SOP
ONLIPEG	PROMEFARM	035953	037	" 97% polvere per soluzione orale " flacone da 200 g	RR
PAXABEL	MARVECSPHARMA SERVICE	036003	022	20 bustine di polvere per soluzione orale da 10 g	RR
PAXABEL	MARVECSPHARMA SERVICE	036003	034	50 bustine di polvere per soluzione orale da 10 g	RR
PAXABEL	MARVECSPHARMA SERVICE	036003	046	10 bustine di polvere per soluzione orale da 4 g	RR
PAXABEL	MARVECSPHARMA SERVICE	036003	010	10 bustine di polvere per soluzione orale da 10 g	RR
PAXABEL	MARVECSPHARMA SERVICE	036003	061	30 bustine di polvere per soluzione orale da 4 g	RR
PAXABEL	MARVECSPHARMA SERVICE	036003	073	50 bustine di polvere per soluzione orale da 4 g	RR
PAXABEL	MARVECSPHARMA SERVICE	036003	059	20 bustine di polvere per soluzione orale da 4 g	RR
PERGIDAL	VALEAS	032920	011	"7,3 g polvere per soluzione orale" 20 bustine	SOP
POLIETILENGLICOLE + SALI DI SODIO E POTASSIO ABC	ABC FARMACEUTICI	035704	016	" polvere per soluzione orale " 16 bustine bipartite da 17,5 g	RR
SELG	PROMEFARM	028877	025	" polvere per soluzione orale" 16 bustine da 17,5 g	RR
SELG	PROMEFARM	028877	013	"polvere per soluzione orale" 4 bustine da 70 g	RR
SELG ESSE	PROMEFARM	029121	074	"7,3 g polvere per soluzione orale" 20 bustine	SOP
SELG ESSE	PROMEFARM	029121	011	"polvere per soluzione orale" 4 bustine da 70 g	RR
TRANSIPEG	BAYER	033098	029	30 bustine granulare 2950 mg	RR

RR = Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

SOP = Medicinale non soggetto ad obbligo di ricetta medica.

06A06334

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-158) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 219,04) - annuale € **400,00**
(di cui spese di spedizione € 109,52) - semestrale € **220,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 108,57) - annuale € **285,00**
(di cui spese di spedizione € 54,28) - semestrale € **155,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 344,93) - annuale € **780,00**
(di cui spese di spedizione € 172,46) - semestrale € **412,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 234,45) - annuale € **652,00**
(di cui spese di spedizione € 117,22) - semestrale € **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.